



TRIBUNALE DI MONOPOLI

SEZIONE DISTACCATA DI MONOPOLI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sent. n.

N. R.G.

N. Cron.

N. Rep.

Il Giudice del Tribunale di Monopoli, sezione distaccata di Monopoli,
dott. Michele De Palma, in funzione di giudice unico d'appello, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 343/08 R.G. avente ad oggetto appello a
sentenza del Giudice di Pace di X e vertente tra:

Comune di X, in persona del legale rapp. p.t., rappresentato e difeso
dall'Avv. ed elettivamente domiciliato presso Palazzo di Città,

- APPELLANTE -

E

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di X, in persona del legale
rapp. p.t., elettivamente domiciliata in X presso lo studio dell'Avv. dal
quale è rappresentata e difesa,

- APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE -

NONCHE'

XX, elettivamente domiciliata in X presso lo studio dell'Avv. dal
quale è rappresentata e difesa,

- APPELLATA -

OGGETTO:

0 i t

- CONCLUSIONI DELLE PARTI-

All'udienza di precisazione delle conclusioni del ... i difensori delle parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni già rassegnate nei propri atti difensivi.

- FATTO E DIRITTO -

1. Con atto di citazione in appello il Comune di X ha impugnato la sentenza n. 252/08 del Giudice di Pace di X che ha condannato esso Comune e l'Asl X, in solido, al pagamento in favore della XX della somma di € 698,46, oltre interessi legali dal 19.8.2007, a titolo di risarcimento del danno per la morte del cane volpino di proprietà della XX stessa come conseguenza di un'aggressione di cani randagi. Ha dedotto il Comune appellante che la sentenza gravata è viziata, deducendo il suo difetto di legittimazione passiva, il difetto di nesso di causalità tra l'attività che avrebbe dovuto svolgere esso Comune e i danni lamentati, nonché la non risarcibilità del danno morale ed esistenziale. Ha pertanto chiesto la riforma della sentenza gravata con rigetto della domanda attorea nei suoi confronti e con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.

Costituendosi, l'Asl X ha dedotto la sussistenza della responsabilità esclusiva del Comune e che comunque alcuna responsabilità è ad essa imputabile, oltre al fatto che non è stata fornita la prova che furono cani randagi a provocare la morte del volpino. Ha pertanto chiesto, in via incidentale, di accertare la responsabilità esclusiva del Comune e rigettare la domanda attorea; con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.

Costituendosi, la XX ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex artt. ex artt. 113, co. 2, e 339, co. 3, c.p.c. e ne ha chiesto, nel merito, il rigetto; con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.

2. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex artt. 113, co. 2, e 339, co. 3, c.p.c. poiché il valore della causa, stando alla domanda proposta in primo grado (cfr. Cass. n. 11203/2000), è pari ad euro 2.500,00, sicché è superiore all'importo di euro 1.100,00 indicato dal comma 2 dell'art. 113.

3. E' noto, che in tema di danni causati da cani randagi, si registrano difformi indirizzi giurisprudenziali, sia in sede di legittimità che di merito, circa l'individuazione del soggetto pubblico responsabile, se il Comune ovvero l'Asl (per la giurisprudenza di legittimità, v. Cass. n. 17258/11; *contra* Cass. n. 27001/2005).

A parere di questo Giudice, la questione deve essere affrontata prendendo le mosse dalla normativa regionale che disciplina la prevenzione del fenomeno del randagismo. Invero, la legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo n. 281/1991 demanda alle Regioni l'istituzione dell'anagrafe canina e l'adozione di programmi per la prevenzione ed il controllo del randagismo. Quindi, solo alla luce della normativa regionale è possibile stabilire su quali organi pubblici gravino le funzioni in questione e comunque come tali funzioni vengano ripartite. Una volta stabiliti, in applicazione della disciplina positiva vigente, i rispettivi compiti, è possibile, tenendo presente il caso concreto, verificare la sussistenza di comportamenti commissivi o omissivi colposi di uno o dell'altro ente ovvero di entrambi, nei limiti delle rispettive competenze, e accertare così il soggetto responsabile per i danni arrecati dai cani randagi.

La Regione Puglia ha emanato la legge regionale n. 12/1995 con la quale i compiti di tutela della cittadinanza dai pericoli rivenienti dai randagi sono stati ripartiti tra l'ente comunale e l'Asl. Infatti, l'art. 2, rubricato "*Tutela sanitaria e vigilanza*", prevede che "*Le funzioni di vigilanza sul trattamento degli animali, la tutela igienico-sanitaria degli stessi, nonché i controlli connessi all'attuazione della presente legge sono attribuiti ai Comuni, che*

li esercitano mediante le Unità sanitarie locali (USL), ai sensi dell' art. 5 della legge regionale 2 agosto 1989, n. 13. 2. Per le funzioni di cui al precedente comma 1, le USL possono avvalersi della collaborazione delle Guardie zoofile di cui al successivo art. 15 e degli enti ed associazioni di cui all'art. 13 della presente legge". Prevede inoltre tale legge la costituzione, presso l'Asl, dell'"anagrafe canina" alla quale devono essere iscritti anche i cani randagi dopo essere stati reperiti (art. 3). Inoltre, spetta "ai Servizi veterinari delle USL il recupero dei cani randagi" (art. 6).

Sempre nell'ottica preventiva, è previsto che "La Regione e Le USL, attraverso i Servizi veterinari, con la collaborazione dei medici veterinari liberi professionisti e degli enti e associazioni zoofile e protezionistiche, promuovono la conoscenza e la diffusione dei metodi per il controllo della riproduzione degli animali d'affezione. A tal fine le USL possono predisporre interventi, su base volontaria, atti al controllo delle nascite, servendosi delle strutture proprie, tenuto conto del progresso scientifico. Sugli animali randagi presenti nel territorio i servizi veterinari delle AUSL, servendosi di strutture proprie o regolarmente accreditate, effettuano interventi chirurgici di sterilizzazione, individuati nella ovarioisterectomia per le femmine e nella orchietomia nei maschi. Le autorità sanitarie locali possono disporre la reimmissione sul territorio di provenienza degli animali sottoposti a preventivo intervento di sterilizzazione".

In questo caso "Il Comune provvede a effettuare una polizza per eventuali danni". Inoltre, il Comune è tenuto a costituire e mantenere sia i canili sanitari (art. 8), che i rifugi di cani (art. 9), strutture essenziali nella gestione del fenomeno del randagismo.

Alla stregua di tali norme, è evidente che la tutela del randagismo non gravi solo sulla Asl ovvero solo sul Comune, poiché i relativi compiti sono specificamente distribuiti tra i due enti, i quali sono titolari di competenze che si completano tra loro. Va peraltro precisato che

l'attività materiale di controllo sul fenomeno del randagismo è posta a carico dell'Asl, la quale, come visto, è individuato come ente strumentale per l'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia che, in via programmatica, condivide con il Comune (art. 2), tanto che spetta ad essa la tenuta dell'anagrafe anche dei cani randagi (art. 3) e soprattutto provvede al loro recupero sul territorio (art. 6; in questo senso, già Trib. Bari 9-11.6.2007 per cui "va subito rilevato, quanto all'accertamento delle responsabilità nell'accaduto, che la l.r. Puglia 3-4-1995 n. 12, pur nell'attribuire ai Comuni le funzioni di vigilanza sul trattamento degli animali e la tutela igienico-sanitaria degli stessi, affida però espressamente (v. art. 6 co. 1°)

~~ai Servizi veterinari delle Usl il recupero dei cani randagi, che poi dovrebbero trovare in concreto accoglienza nei canili sanitari di cui al successivo art. 8 oppure nei rifugi di cui all'art. 9 stessa legge (i quali ultimi sono pur sempre vigilati dai Servizi veterinari delle Usl")~~
Cio non toglie, tuttavia, che, in linea di principio, i compiti demandati al Comune dalla legge possono generare responsabilità nel caso non vengano correttamente assolti.

Va inoltre chiarito che, non solo nell'ambito specifico di analisi, come appena visto, ma anche in linea generale l'Asl si pone in una posizione autonoma rispetto al Comune, come, del resto, già chiarito sul tema in esame dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 27001/2005 e Cass. n. 8137/2009, per cui "in seguito al riordino del servizio sanitario conseguente al D.Lgs. n. 502 del 1992, risulta reciso il "cordone ombelicale" fra Comuni e USL (così Corte cost., 24/06/2003, n. 220) con la trasformazione delle unità sanitarie locali in aziende sanitarie locali e con il mutamento della configurazione giuridica di queste ultime, non più strutture operative dei comuni, ma aziende dipendenti dalla regione, strumentali per l'erogazione dei servizi sanitari di competenza regionale. Ne consegue che la locale azienda sanitaria doveva essere considerata soggetto giuridico autonomo rispetto al Comune").

Venendo alla rilevanza in concreto della suddivisione dei compiti tra Asl X e Comune di Monopoli, per quanto qui interessa, la legge n. 12/1995 della regione puglia, come esposto, pone a carico dell'Asl il compito del recupero dei randagi che una volta presi devono essere ricoverati, per i prescritti accertamenti, presso il canile sanitario alla cui costruzione e mantenimento sono tenuti i Comuni.

Nel caso che ci occupa, è pacifico che all'epoca dell'aggressione subita dal cane della XX il Comune di X era sprovvisto di canile sanitario. Tuttavia, la difesa di questo ha dedotto che a quell'epoca il Comune si avvaleva di strutture convenzionate per il ricovero dei cani dopo la cattura da parte dell'Asl X. Al contrario, la difesa di quest'ultima ha assunto che all'epoca dell'aggressione per cui è causa tali strutture erano sature, sicché qualora i cani fossero stati catturati non vi sarebbe stato alcun luogo ove custodirli.

Su tali contrastanti allegazioni difensive si registrano altrettanto contrastanti dichiarazioni dei testi indicati dal Comune, che avallano la tesi dell'ente locale, e del teste indicato dalla Asl che invece ha confermato la posizione difensiva dell'ente sanitario.

In particolare, i testi Lagalante, Palumbo e Stama, dipendenti del Comune di Monopoli, hanno riferito che il Comune sia all'epoca dell'aggressione in questione che al momento della loro audizione si avvaleva di canili privati convenzionati, siti, in successione temporale, prima a Cassano delle Murge e successivamente a Brindisi (tali dichiarazioni sono documentalmente corroborate dalla determinazione n. 66/2006). Diversamente, il teste De Martino, dipendente del servizio veterinario Asl X, ha riferito che nel periodo agosto 2007, quando si verificò l'aggressione, il servizio veterinario della Asl non recuperava i randagi poiché non esisteva alcun luogo dove ricoverarli, visto che oltre alla mancanza di un canile comunale *“le strutture rifugio regionali sono tutte sature”*.

Tra le diverse versioni fornite dai testi si ritiene attendibile quella resa dai primi tre. Invero, il teste De Maritno fa riferimento alla saturazione di strutture regionali, mentre i primi tre testi hanno parlato, confortati dal predetto riscontro documentale, di canili privati convenzionati. Inoltre, non è credibile che il servizio di recupero dei cani randagi sia stato sospeso senza che risulti traccia documentale (istanze rivolte al Comune, missive ecc.) di tale sospensione (l'articolo di giornale dell'8.3.2009 in cui si parla dell'assenza di un canile comunale è di circa due anni dopo l'accaduto).

Deve pertanto escludersi ogni responsabilità del Comune di X nella vicenda in esame e va

invece confermata quella dell'Asl X. Difatti, l'assunto difensivo dell'impossibilità di esercitare le proprie funzioni è stato smentito e l'assenza di elementi in ordine all'approntamento, a cura della competente Asl, di idonee attività e/o iniziative di controllo e prevenzione del fenomeno del randagismo attraverso il recupero dei cani vaganti, rende configurabile una sua responsabilità ex art. 2043 c.c., quale ente localmente deputato al controllo del randagismo.

Quanto ai motivi di appello relativi alla mancanza di prova che l'aggressione sia stata consumata da cani randagi, va condiviso il ragionamento sviluppato dal Giudice di prime cure che ha osservato come i testi XX e Russo hanno riferito che i cani aggressori vagavano in branco, sicché è ragionevole ritenere che si trattasse di randagi. A nulla rileva poi il rilievo che il cane vittima dell'aggressione non era al guinzaglio, poiché, anche se così fosse stato, non si può sostenere che il cane tenuto al guinzaglio non sarebbe stato preda della feroce aggressione.

4. Circa il motivo d'appello relativo alla risarcibilità del danno esistenziale e morale, va osservato che effettivamente in primo grado non è stata fornita dall'attrice la prova della sussistenza di un danno c.d. esistenziale da intendersi come peggioramento della qualità della

vita e dei rapporti relazionali. Tuttavia, pur nella consapevolezza di un indirizzo giurisprudenziale contrario al risarcimento del danno morale per la perdita di un animale d'affezione, si ritiene che sussista nella specie un danno morale risarcibile ex art. 2059 c.c.

Secondo un primo orientamento, sostenuto anche dalla giurisprudenza di legittimità, sussiste la necessità di evitare che la sistematizzazione dei danni nelle categorie "danno patrimoniale/non patrimoniale" possa condurre ad ingiustificate moltiplicazioni risarcitorie. Seguendo un approccio unitario con riguardo alla figura del danno non patrimoniale, è noto che le Sezioni Unite, con quattro sentenze di contenuto identico (n. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 11.11.2008), hanno proceduto ad una rilettura in chiave costituzionale del disposto dell'art. 2059 c.c., norma che regola i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali (intesa come categoria omnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile individuare, se non con funzione meramente descrittiva, ulteriori sottocategorie), sul presupposto dell'esistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043 c.c.

In tale prospettiva, la peculiarità del danno non patrimoniale viene individuata nella sua tipicità, avuto riguardo alla natura dell'art. 2059 c.c., quale norma di rinvio ai casi previsti dalla legge (e, quindi, ai fatti costituenti reato o agli altri fatti illeciti riconosciuti dalla legislazione come produttivi di tale tipo di danno) ovvero ai diritti costituzionali inviolabili, presieduti dalla tutela minima risarcitoria, con la precisazione in quest'ultimo caso, che la rilevanza costituzionale deve riguardare l'interesse leso e non il pregiudizio consequenzialmente sofferto e che la risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale presuppone, altresì, che la lesione sia grave (che superi cioè la soglia minima di tollerabilità, imposto dai doveri di solidarietà sociale) e che il danno non sia futile (vale a dire che non consista in meri disagi a fastidi o sia addirittura immaginario).

Sulla base di tali presupposti generali, si è ritenuto che non sussiste un danno c.d. esistenziale in caso di morte di un animale di affezione, tanto che questa è stata indicata in maniera esemplificativa dalle Sezioni Unite, quale prospettazione di pregiudizi non suscettivi di alterare il modo di esistere delle persone (in questo senso, diffusamente Trib. S. Angelo Lombardi 12.1.2011).

Un diverso orientamento giurisprudenziale (Trib. Rovereto, 18 ottobre 2009), propone una rimeditazione delle decisioni delle Sezioni Unite elevando al rango di "diritto inviolabile" ex art. 2 Cost. la tutela dell'animale d'affezione, sulla scorta dei recenti interventi legislativi

(su tutti, la legge n. 189/2004) tendenti ad assicurare speciale protezione agli animali mediante lo strumentario repressivo penalistico. A tal riguardo, si è però giustamente osservato che tale orientamento non è condivisibile poiché pone sul medesimo piano il bene giuridico tutelato dal diritto penale, il "sentimento per gli animali", caratterizzato da una valenza oggettiva e

superindividuale, e la percezione della sofferenza correlata alla lesione della propria sfera personale civilisticamente rilevante, di natura eminentemente soggettiva ed individuale (Trib. S. Angelo Lombardi 12.1.2011 cit.). Va inoltre osservato che, pur volendo identificare l'interesse penalmente protetto con quello meritevole di ristoro sul piano risarcitorio, non è certo la previsione di legge ordinaria di una sanzione penale per la lesione di un tale interesse che eleva automaticamente l'interesse stesso a rango di interesse costituzionale, poiché è noto che oggetto di tutela penale non debbono essere solo interessi costituzionalmente rilevanti, ben potendo avere tutela penale qualsiasi interesse non incompatibile con la costituzione.

Si è visto che, secondo quanto statuito dalle Sezioni Unite, la categoria del danno non patrimoniale è connotata da tipicità, perché tale danno è risarcibile solo nei casi determinati dalla legge e nei casi in cui sia cagionato da un evento di danno consistente nella lesione di specifici diritti inviolabili della persona atteso che, fuori dai casi determinati dalla legge, è

data tutela risarcitoria al danno non patrimoniale solo se sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente protetto (così di recente anche Cass. n. 17427/2011).

Il problema allora si incentra sui criteri attraverso i quali è possibile formulare il giudizio di inviolabilità del diritto, necessario affinché la lesione del medesimo possa attingere la soglia dell'ingiustizia del danno costituzionalmente qualificata, non essendo possibile ritenere, come rilevato in dottrina, che l'area dei diritti inviolabili coincida, e si esaurisca, con quelli espressamente definiti come tali dalla Carta Costituzionale come la libertà personale (art. 13), il domicilio (art. 14), la libertà e la segretezza della corrispondenza (art. 15). Invero, vi sono altri diritti costituzionali non qualificati espressamente con l'attributo dell'invioabilità, rispetto ai quali non si può dubitare circa la risarcibilità del danno non patrimoniale conseguente in caso di loro lesione, attenendo gli stessi all'essenza stessa della persona umana come il diritto alla salute (art. 32), il diritto a professare liberamente la fede religiosa che si intenda scegliere (art. 19), il diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero (art. 21).

In un ambito, quale quello del danno non patrimoniale, in cui vige il principio di tipicità, si tratta dunque di individuare un criterio normativo mediante il quale accertare la sussistenza di un'ipotesi di ingiustizia costituzionalmente qualificata. Il dato normativo costituzionale offre una prima, anche se non esaustiva, indicazione, della centralità del diritto costituzionalmente protetto. Tra questi vi è la proprietà privata che ai sensi dell'art. 42 Cost. deve essere riconosciuta e garantita dalla legge, e che può essere limitata solo nell'interesse pubblico (nel senso che va riconosciuta la risarcibilità del danno non patrimoniale per la violazione del diritto di proprietà, rientrante nella categoria dei diritti fondamentali inerenti alla persona, Trib. Firenze 21.1.2011).

La centralità del diritto di proprietà, quale valore dell'individuo solo volontariamente rinunciabile al di fuori di pubbliche necessità, è corroborata dal contenuto della Carta Europea dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 7.12.2000, adottata il 12.12.2007 a Strasburgo, la quale, com'è noto, sulla base dell'art. 6 del Trattato istitutivo dell'Unione europea, così come modificato dall'art. 1 del Trattato di Lisbona, ha ormai "lo stesso valore giuridico dei trattati" e, dunque, si inserisce, nel disegno delle fonti del diritto, su un piano di equiordinazione con la Costituzione alla stessa stregua dei trattati. L'art. 17, inserito nel titolo II rubricato "Libertà", prevede che "Ogni persona ha il diritto di godere della proprietà dei

beni che ha acquisito legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuna persona può essere privata della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale". Dunque, nella Carta la proprietà oltre ad essere riconosciuta e

garantita, viene vista nell'ottica del rispetto della libertà dell'individuo. L'assetto normativo della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea induce a ritenere che debbono considerarsi inviolabili tutti i diritti della persona che attengono alla sua dignità (titolo I), alla sua libertà (titolo II), all'uguaglianza (titolo III), alla solidarietà (titolo IV) alla cittadinanza (titolo V) ed alla giustizia (titolo VI).

Nel caso che ci occupa, non si può negare che vi sia stata la lesione del diritto di proprietà conseguente alla morte del volpino aggredito dai randagi appartenente alla XX.

Si è accennato, che per le Sezioni Unite nel sistema del danno non patrimoniale "la gravità dell'offesa costituisce requisito ulteriore per l'ammissione a risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona conseguenti alla lesione di diritti costituzionali inviolabili", nel senso che "il diritto deve essere inciso oltre una soglia minima cagionando un pregiudizio

serio” e “la lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza”. Segnatamente, “il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile”.

Nel caso in esame, la perdita del bene-cane, anche volendo prescindere dalle modalità particolarmente cruenta dell’aggressione (più cani randagi che aggrediscono un piccolo volpino) non essendo tale profilo strettamente connesso alla titolarità del cane, ha senza dubbio provocato un danno morale in termini di sofferenza psichica, poiché la XX è stata privata di un animale con il quale aveva, come dedotto in citazione, un rapporto di affetto che durava fin dalla nascita dell’animale, cioè da circa quattro anni. Un tale danno non può definirsi trascurabile o futile poiché è invece significativo e non immaginario avendo causato una sofferenza acuta nella proprietaria. Qui non si tratta di risarcire un disagio, un fastidio, un’ansia o ogni altro tipo d’insoddisfazione che riguarda la vita quotidiana, ma una sofferenza interiore transeunte, diretta conseguenza di un fatto illecito che ha reciso un rapporto consolidato tra proprietario e bene dal quale il primo riceveva un’evidente utilità.

D’altronde, sarebbe contrario al canone di ragionevolezza (art. 3 Cost.) un sistema risarcitorio (artt. 2043 e 2059 c.c.) che consenta il ristoro del danno patrimoniale in favore del proprietario per la perdita del valore commerciale del cane, di cui nessuno dubita qualora venga provato, e la non risarcibilità del danno non patrimoniale, conseguenza della perdita della maggiore utilità di quel bene (non c’è dubbio che il danno maggiore è che patisce il proprietario di un cane con il quale v’è un rapporto affettivo consolidato, che emerge nel corso del processo, non è certo quello legato alla perdita del valore commerciale dello stesso, o alle

spese veterinarie eventualmente sostenute, bensì quello relativo alla perdita di godimento del cane in termini affettivi).

In conclusione, va confermata la pronuncia di prime cure nella parte in cui liquida, a titolo di risarcimento del danno morale, in via equitativa, la somma di euro 500,00 (a cui vanno aggiunti euro 198,46 per spese veterinarie non oggetto di contestazione in appello).

5. Le spese e le competenze del primo e di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate così come in dispositivo.

Il Tribunale di X, sezione distaccata di Monopoli, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo sulla domanda d'appello, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Monopoli, così provvede:

- 1) in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiara l'insussistenza della responsabilità del Comune di X e, per l'effetto, condanna la sola Asl X al pagamento in favore della XX della somma di € 698,46, oltre interessi legali dal 19.8.2007;
- 2) condanna la XX al pagamento delle spese processuali del primo e del secondo grado di giudizio in favore del Comune di X che liquida in complessivi euro 1.764,00, di cui euro 45,00 per borsuali, euro 960,00 per diritti ed euro 800,00 per onorario, oltre IVA e CAP come per legge, e rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 12,50% sull'importo degli onorari e dei diritti;
- 3) condanna la Asl X al pagamento delle spese processuali del primo e del secondo grado di giudizio in favore dell'Avv. Giuseppe Ciaccia, difensore anticipatorio della XX, che liquida in complessivi euro 1.205,17, di cui euro 90,17 per borsuali, euro 565,00 per diritti ed euro 550,00 per onorario, oltre IVA e CAP come per legge, e rimborso

forfettario delle spese generali in ragione del 12,50% sull'importo degli onorari e dei diritti.

Così deciso in Monopoli, il 22.11.2011.

IL GIUDICE

dott. Michele De Palma